

## L'IMPATTO DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE SULLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Come noto nel novero dei provvedimenti adottati dal Governo al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, ha avuto ampio risalto il **Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 22 marzo 2020** rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Il provvedimento, emanato al seguito di un serrato confronto con le organizzazioni di categoria, ha disposto la chiusura attività produttive non essenziali o strategiche.

All'art. 1, comma 1, lett. a), in particolare, si è prevista, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la **sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali** sull'intero territorio nazionale.

Fanno **eccezione, come già rilevato**, le attività ritenute essenziali, identificate dai codici ATECO elencati nell'**Allegato 1** al ridetto D.P.C.M. del 22.3.2020.

Detto elenco è stato aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, "in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall'altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali".

Le attività non ricomprese nell'Allegato 1 al D.P.C.M. del 22 marzo 2020 possono, tuttavia, proseguire se organizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working).

Ulteriore **eccezione** alla regola della sospensione è prevista per le **attività:**

**funzionali ad assicurare la continuità delle filiere** considerate **essenziali** in quanto ricomprese nell'Allegato 1 (art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 22.3.2020);



che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 22.3.2020).

In tali casi, l'operatore economico è tenuto a trasmettere apposita **comunicazione al Prefetto** della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, indicando specificamente:

- la tipologia di attività svolta;
- le imprese e le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

L'impresa può, quindi, legittimamente proseguire la propria attività fin dalla data di trasmissione della comunicazione in questione, senza attendere alcun atto autorizzativo da parte della Prefettura.

In altri termini, opera un meccanismo analogo a quello della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in quanto:

- la prosecuzione dell'attività è immediata a seguito della trasmissione della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il Prefetto procede successivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione dell'attività produttiva (accertando, nello specifico, che l'impresa svolga attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 22.3.2020 ovvero che la stessa eroghi servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali ai sensi della legge n. 146/1990);
- in caso di esito negativo della ridetta verifica, la Prefettura può sospendere l'attività esercitata sulla base della comunicazione precedentemente resa.

Il D.P.C.M. del 22 marzo non fornisce, tuttavia, indicazioni sul termine entro il quale la Prefettura è tenuta a svolgere i controlli in questione.

In concreto si è già potuto apprezzare che in alcuni casi l'Ufficio Territoriale del Governo prima di procedere con il provvedimento di sospensione dell'attività (ove i controlli si concludano positivamente nessuna comunicazione giungerà all'impresa), dispone una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 preannunciando il provvedimento negativo e richiedendo all'istante ulteriori chiarimenti.

In tale quadro, dirimente diviene la verifica in ordine alla natura dell'attività svolta e alla inclusione (o meno) nell'elenco delle attività proseguibili e la successiva, corretta gestione degli adempimenti



necessari alla prosecuzione delle attività industriali e/o commerciali per tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa emergenziale, ovvero che svolgono attività non ricompresa nell'allegato 1, ma comunque rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), del D.P.C.M.

Indispensabile sottolineare, inoltre, l'importanza, per le imprese, di un approccio efficace nell'ambito del procedimento condotto dalla Prefettura – dalla predisposizione della comunicazione iniziale sino alla redazione delle eventuali ulteriori note di natura endo-procedimentale – e, soprattutto, nella eventuale fase inibitoria successiva alla conclusione delle verifiche poste in essere dall'Amministrazione competente e che può sfociare in sede giurisdizionale.